

a cura di
Francesca **FERRANDI**

Schemi di **DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

XIII edizione **2026**



**Neldiritto
Editore**

sono ipotesi tipiche: La Corte cassa con rinvio quando il processo deve proseguire per la fase rescissoria (art. 383 c.p.c.): Provvedimenti sulle spese: la Corte (art. 385 c.p.c.):	→ Nell'ipotesi in cui accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli ex art. 382 c.p.c.; rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. → Nell'ipotesi di nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. → Se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. → Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. → Se rinvia la causa, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterle al giudice di rinvio.
---	--

22. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione.

La correzione degli errori materiali e la revocazione (art. 391 <i>bis</i> c.p.c.):	→ Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'art. 380 <i>bis</i> c.p.c. pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 c.p.c., ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c., la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso (Cass., sez. un., 4353/2023). → La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. → La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. → In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. → Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai n. 1, 2, 3 e 6 art. 395, co. 1, c.p.c., (revocazione straordinaria) e per opposizione di terzo, con ricorso proposto alla stessa Corte.
Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo (art. 391 <i>ter</i> c.p.c.):	→ Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 391 <i>quater</i> c.p.c.):	→ Con il d.lgs. 149/2022 (cd. "decreto Cartabia"), è stato introdotto l'art. 391 <i>quater</i> c.p.c. con il quale si crea il nuovo istituto della revocazione del giudicato civile in presenza di violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). → Tale disposizione riconosce la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni del giudice civile passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli (Cass. civ. 30622/2025). → Devono concorrere le seguenti condizioni: • la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato

c.p.c.):	della persona; • l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. → Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. → L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea. → In questi casi la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione (art. 397 c.p.c.).
----------	---

23. Il giudizio di rinvio.

Il giudizio di rinvio (artt. 392-394 c.p.c.):	→ Segue alla cassazione della sentenza per un motivo di cui all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. → È del tutto autonomo rispetto a quello di Cassazione. → Apri la fase rescissoria dell'originario processo che prosegue dinanzi ad altro giudice del medesimo grado di quello che ha pronunciato la sentenza cassata. → Viene introdotto con atto di citazione in riassunzione, che può essere fatto da ciascuna delle parti e che deve essere notificato ex artt. 137 ss. c.p.c. entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione. → La mancata riassunzione nei termini o il successivo avveramento di una causa di estinzione del giudizio di rinvio danno luogo all'estinzione dell'intero processo; la sentenza della Cassazione conserva però il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda. → Il suo oggetto è limitato dalla pronuncia della Cassazione (es., qualora la Corte enunci principio di diritto, questo vincola il giudice di rinvio a seguire l'interpretazione della Corte). → In esso si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice di rinvio; le parti conservano la posizione processuale che avevano nel processo in cui fu pronunciata la sentenza cassata. → Può essere deferito giuramento decisorio, ma non possono essere prese conclusioni diverse da quelle del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata. → La sentenza può essere impugnata seguendo le regole previste per il grado in cui è emanata.
---	--



FOCUS

Principio di sinteticità degli atti processuali e giudizio di cassazione

Recentemente la Corte Suprema di Cassazione ha offerto un'applicazione particolarmente chiara e coerente del **principio di sinteticità degli atti processuali**, valorizzandone la funzione sistemica nel processo civile riformato. La S.C., infatti, ha affermato che nel **giudizio di cassazione**, la **violazione dei limiti dimensionali degli atti processuali** stabiliti dal D.M. n. 110/2023, attuativo del principio di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c., non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso, salvo che incida sull'intelligibilità delle censure; tuttavia, tale violazione **rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali**, legittimando una loro modulazione in aumento, in ragione della prolissità e inutilità delle difese, quale violazione del principio di leale collaborazione processuale. (Cass. civ., 14 gennaio 2026, n. 802).

24. Il ricorso per Cassazione.

